

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 gennaio 2010

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 novembre 2009, n. 203.

Regolamento concernente il riordino dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI), a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0005)..... Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 8 gennaio 2010.

Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacco lavorato - Inserimento di alcune fasce di prezzo. (10A00384)..... Pag. 6



decreto di interesse
per i Fondi

**Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali**

DECRETO 27 ottobre 2009.

Modifica al decreto 31 marzo 2008, riguardante «Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale». (10A00199) Pag. 11

DECRETO 23 novembre 2009.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS di Prato. (10A00317) Pag. 17

**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

DECRETO 22 dicembre 2009.

Ricostituzione della Commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole presso l'INPS di Reggio Calabria. (10A00319) Pag. 17

**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

DECRETO 10 novembre 2009.

Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva. (10A00315) Pag. 19

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

DECRETO 23 dicembre 2009.

Attuazione dell'articolo 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente la demolizione di unità navali destinate al trasporto pubblico locale. (10A00318) Pag. 30

DECRETO 28 dicembre 2009.

Modalità di conseguimento dell'attestato di competenza in materia di primo soccorso sanitario elementare a bordo di navi mercantili. (10A00321) Pag. 32

**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 4 gennaio 2010.

Annullamento del decreto 27 ottobre 2009 di gestione commissariale della società cooperativa «New Top Service - società cooperativa», in Roma. (10A00351) Pag. 35

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

DECRETO 4 gennaio 2010.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Foggia - Sezione staccata dei servizi di pubblicità immobiliare di Lucera. (10A00313) Pag. 35

CIRCOLARI

**Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali**

CIRCOLARE 4 dicembre 2009.

Revoca della circolare del Ministro della salute del 31 ottobre 2007 recante «Linee guida relative alle caratteristiche igieniche minime costruttive e gestionali dei bagni mobili chimici». (10A00314) Pag. 36

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Presidenza
del Consiglio dei Ministri**

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ

Ampliamento delle risorse programmate del bando «Sicurezza stradale». (10A00316) Pag. 37



Ministero dell'economia e delle finanze:

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 gennaio 2010. (10A00197) Pag. 38

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 gennaio 2010. (10A00198) Pag. 38

Ministero della difesa:

Sdemanializzazione di un'area situata in agro del comune di Trapani, località Chinisia. (10A00320) Pag. 39



DECRETO
27 ottobre 2009

Modifica al decreto 31 marzo 2008, riguardante «Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale». (10A00199) *(GU n. 12 del 16-1-2010)*

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 ottobre 2009

Modifica al decreto 31 marzo 2008, riguardante «Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale». (10A00199)

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede la costituzione dei fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 26, comma 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328 che, estende l'ambito di operativita' dei fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale alle spese sostenute dall'assistito per le prestazioni sociali erogate nell'ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale:
al comma 197, modificando il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'art. 10, comma 1, lettera e-ter) e all'art. 51, comma 2, lettera a), si prevede che entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, con decreto del Ministro della salute sono individuati gli ambiti delle prestazioni dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale e degli enti, casse e societa' di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale;

al comma 198 si prevede che fino all'emanazione del decreto del Ministro della salute sopra citato e' prorogata l'efficacia di quanto stabilito dal comma 399 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, il quale:

all'art. 1, comma 2, definisce gli ambiti di intervento dei fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale;

all'art. 1, comma 3, definisce gli ambiti di intervento degli enti, casse e societa' di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, prevedendo che a partire dal 2010 gli ambiti si intendono rispettati a condizione che almeno il 20 per cento delle risorse complessive sia destinato all'erogazione di prestazioni coincidenti con quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del medesimo articolo;

all'art. 1, comma 4, stabilisce che con decreto del Ministro della salute sono definiti i criteri e le modalita' per il calcolo della misura del 20 per cento sopra citato;

all'art. 2, istituisce l'Anagrafe dei fondi sanitari alla quale devono iscriversi i fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nonche' gli enti, casse e societa' di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, e successive modificazioni;

Ritenuto di modificare il comma 3 dell'art. 1 del decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, esplicitando, in luogo del riferimento ivi contenuto alle lettere a) e b) del comma 2 del medesimo articolo, le aree prestazionali cui gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale devono destinare almeno il 20% delle risorse perché si intendano rispettati gli ambiti di cui all'art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in modo da evitare possibili elementi confusivi tra la disciplina concernente i suddetti enti, casse e società di mutuo soccorso e quella concernente i fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502;

Ritenuto di specificare, le informazioni sintetiche che, in fase di prima applicazione, devono affluire all'Anagrafe dei fondi sanitari, per consentire al Ministero che gestisce l'Anagrafe di valutare quantitativamente l'operatività e le principali caratteristiche gestionali dei soggetti iscritti;

Ritenuto di rinviare ad un successivo decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali la definizione della modalità di funzionamento a regime dell'Anagrafe;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e successive modificazioni, relativo alla definizione dei livelli essenziali di assistenza;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Considerato il disposto dell'allegato B «Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza», del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che elenca le misure minime di sicurezza da adottare in caso di trattamento di dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Acquisito in data 17 settembre 2009 il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Decreta:

Art. 1

Modifica del decreto del Ministro della salute
del 31 marzo 2008

1. Nel decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, all'art. 1, comma 3, nel secondo periodo le parole «coincidenti con quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di assistenza odontoiatrica, di assistenza socio-sanitaria rivolta ai soggetti non autosufficienti nonché prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio».

Art. 2

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto, per le finalità di cui all'art. 10, comma 1, lettera e-ter), e dell'art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986

e successive modificazioni, in applicazione degli articoli 1, comma 4, e 2, comma 3, del decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, come modificato dall'art. 1 del presente provvedimento:

a. definisce le procedure e le modalita' di funzionamento dell'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale e degli enti, casse e societa' di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

b. definisce i criteri e le modalita' per il calcolo della quota di risorse destinate all'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, lettera d), e per la verifica che tale quota non sia inferiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti da parte degli enti, casse e societa' di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale di cui all'art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Ai soli fini di quanto previsto dai successivi articoli del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) «Anagrafe»: l'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituita ai sensi dell'art. 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, e degli enti, casse e societa' di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

b) «fondi sanitari»: i fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nonche' gli enti, casse e societa' di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

c) «decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008»: decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008 sugli ambiti di intervento delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate dai Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale e da enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali, come modificato dal presente decreto;

d) «soglia delle risorse vincolate»: soglia della quota di risorse vincolate per l'erogazione di prestazioni di assistenza odontoiatrica, di assistenza socio-sanitaria rivolta ai soggetti non autosufficienti e di prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio, nella misura non inferiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti, stabilita dal decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008, come modificato dall'art. 1 del presente decreto. Le prestazioni sono da intendersi:

1) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire alle persone non autosufficienti al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, con particolare riguardo all'assistenza tutelare, all'aiuto personale nello svolgimento delle attivita' quotidiane, all'aiuto domestico familiare, alla promozione di attivita' di socializzazione volta a favorire stili di vita attivi, nonche' le prestazioni della medesima natura da garantire presso le strutture residenziali e semi-residenziali per le persone non autosufficienti non assistibili a domicilio, incluse quelle di ospitalita' alberghiera;

2) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, correlate alla natura del bisogno, da garantire alle persone non autosufficienti in ambito domiciliare, semi-residenziale e residenziale, articolate in

base alla intensita', complessita' e durata dell'assistenza;

3) prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio, quali la fornitura di ausili o dispositivi per disabilita' temporanee, le cure termali e altre prestazioni riabilitative rese da strutture sanitarie autorizzate non comprese nei livelli essenziali di assistenza;

4) prestazioni di assistenza odontoiatrica compresa la fornitura di protesi dentarie.

Art. 3

Iscrizione dei fondi sanitari all'Anagrafe

1. I fondi sanitari si iscrivono all'Anagrafe ovvero rinnovano la loro iscrizione entro il 31 luglio di ciascun anno. Per l'anno 2010 i fondi sanitari si iscrivono entro il 30 aprile 2010.

2. In fase di prima applicazione, l'iscrizione all'Anagrafe si intende perfezionata con la trasmissione telematica della documentazione di cui al comma 3, nonche' con la compilazione delle informazioni relative all'attivita' gestionale, attraverso l'accesso al seguente sito internet, <http://www.ministerosalute.it/programmazione/>.

3. I fondi sanitari, al momento dell'iscrizione all'Anagrafe, trasmettono, in via telematica, la seguente documentazione, stabilita al comma 2 dell'art. 2 del decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008:

- a) atto costitutivo;
- b) regolamento;
- c) nomenclatore delle prestazioni garantite;
- d) bilancio preventivo e consuntivo o documento equivalente;
- e) schema di modelli di adesione relativi al singolo iscritto ed eventualmente al nucleo familiare.

4. Ai fini del rispetto della soglia delle risorse vincolate, a partire dal 2011, gli enti, casse e societa' di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al momento dell'iscrizione all'Anagrafe o del relativo rinnovo, trasmettono, in aggiunta alla documentazione di cui al comma 3, certificazione a firma del legale rappresentante, che indichi, per l'anno precedente, al netto delle spese generali:

- a) l'ammontare delle risorse impegnate che, nella modalita' di prestazioni direttamente erogate o di rimborsi a fronte di spese sanitarie dei propri assistiti, si riferiscano a prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera d) e delle risorse impegnate che, nella modalita' di erogazione di somme anche forfetariamente stabilite, si riferiscano a prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), relative a soggetti il cui stato di non autosufficienza sia attestato da idonea certificazione medica;

- b) l'ammontare del totale delle risorse impegnate per la copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti;

- c) percentuale dell'importo di cui alla lettera a) sull'importo di cui alla lettera b).

5. Dell'avvenuta iscrizione o dell'avvenuto rinnovo e' rilasciata, con modalita' telematica, specifica attestazione da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. I fondi sanitari gia' iscritti all'Anagrafe nell'anno precedente, rinnovano l'iscrizione con la conferma della documentazione invariata, con la trasmissione di quella modificata e con la compilazione delle nuove informazioni relative all'attivita'

gestionale.

7. Le modalita' tecniche cui attenersi per l'accesso al sistema informativo «Anagrafe Fondi Sanitari», per la registrazione del compilatore e l'iscrizione del fondo sanitario all'anagrafe nonche' per il rinnovo dell'iscrizione, sono definite nel disciplinare tecnico allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

8. Il perfezionamento dell'iscrizione dei fondi sanitari all'Anagrafe ovvero il relativo rinnovo:

a) relativamente ai fondi sanitari integrativi, costituisce condizione per la verifica della coerenza delle prestazioni erogate con gli ambiti definiti dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008;

b) relativamente agli enti, casse e societa' di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, costituisce condizione per la verifica della coerenza delle prestazioni erogate con gli ambiti definiti dall'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008, nonche' per la verifica della soglia delle risorse vincolate.

9. Con successivo decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali si provvede alla definizione della modalita' di funzionamento a regime dell'Anagrafe.

Art. 4

Finalita' del trattamento e accesso ai dati

1. L'Anagrafe e' istituita presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai fini di:

a) censimento dei soggetti operanti come organismi di sanita' integrativa, in modo da valutare tutti i possibili elementi di connessione tra l'azione della sanita' integrativa ed il Servizio sanitario nazionale;

b) verifica del rispetto della soglia delle risorse vincolate da parte degli enti, casse e societa' di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. I dati personali raccolti per le finalita' del presente decreto e indicati nel disciplinare tecnico sono trattati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione di dati personali, in conformita' ai principi di proporzionalita', necessita' e indispensabilita' nel trattamento dei dati personali.

3. La riservatezza dei dati trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene garantita dalle procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici, in conformita' alle regole tecniche di cui all'art. 71, comma 1-bis, del Codice dell'amministrazione digitale.

4. Il trattamento dei dati raccolti nell'Anagrafe per le finalita' di cui al comma 1, lettere a) e b), e' consentito alla Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema e alla Direzione generale del sistema informativo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

5. L'accesso ai dati per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), e' altresì consentito all'Agenzia delle entrate ai fini della verifica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, delle certificazioni rese dal legale

rappresentante degli enti, casse e societa' di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, previste dall'art. 3, comma 4.

Art. 5

Criteri e modalita' per il calcolo e la verifica della soglia delle risorse vincolate

1. La soglia delle risorse vincolate si intende rispettata a condizione che, su base annua, le risorse specificamente impegnate per l'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), non siano inferiori al 20 per cento del totale delle risorse impegnate per l'erogazione complessiva delle prestazioni garantite ai propri assistiti al netto delle spese gestionali, in coerenza con i dati comunicati all'Anagrafe dei fondi sanitari ai sensi dell'art. 3, comma 4.

2. Il rispetto della soglia delle risorse vincolate, su base annua, a partire dall'anno gestionale 2010, costituisce condizione per considerare rispettati gli ambiti di intervento fissati dal Ministro della salute e conseguentemente, a partire dall'anno 2012, per beneficiare, annualmente, del trattamento fiscale agevolato ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.

Roma, 27 ottobre 2009

Il Ministro: Sacconi

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 59

Allegato

DISCIPLINARE TECNICO

Parte di provvedimento in formato grafico

del trattamento fiscale agevolato ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, 27 ottobre 2009

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 59

ALLEGATO

DISCIPLINARE TECNICO

Introduzione

Il presente documento descrive le modalità tecniche cui attenersi per l'accesso al sistema informativo "Anagrafe Fondi Sanitari", per la registrazione del compilatore nonché per l'iscrizione del fondo sanitario all'Anagrafe e relativo rinnovo.

Soggetti

Gli attori coinvolti nell'utilizzo di tale Sistema sono i seguenti:

- Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in quanto responsabile dell'istituzione e della gestione dell'anagrafe;
- Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
- Enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Modalità e fasi


Il processo per l'accesso al sistema, per la registrazione del compilatore e l'iscrizione del fondo sanitario all'Anagrafe nonché per il rinnovo dell'iscrizione dei fondi sanitari all'Anagrafe è regolato dall'articolo 3 del decreto ed è suddiviso nelle seguenti fasi temporalmente distinte:

- Registrazione dei Fondi Sanitari;
- Iscrizione e gestione delle informazioni nell'Anagrafe;

Di seguito vengono fornite le modalità e le informazioni necessarie all'accesso e all'utilizzo del Sistema da parte degli attori dello stesso.

Per accedere alle fasi di registrazione, iscrizione e gestione dell'Anagrafe, i compilatori dovranno essere in possesso di un personal computer e di un collegamento ad Internet di tipo ADSL.

L'accesso al Sistema Anagrafe Fondi Sanitari avviene attraverso la sezione del Portale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – Settore salute, all'indirizzo <http://www.ministerosalute.it/programmazione>.



Registrazione dei Fondi Sanitari

Questa fase del processo ha l'obiettivo di consentire ai compilatori che accedono al Sistema per conto del singolo Fondo Sanitario, di inserire i propri dati anagrafici al fine di ottenere le credenziali di accesso al Sistema (userid e password), nonché di fornire i dati identificativi del Fondo.

A tali fini i compilatori dovranno fornire i seguenti dati anagrafici:

Dato da rilevare	Descrizione
Cognome	Il cognome del compilatore che si registra per conto del Fondo Sanitario
Nome	Il nome del compilatore che si registra per conto del Fondo Sanitario
Data di nascita	La data di nascita del compilatore che si registra per conto del Fondo Sanitario
Comune di nascita	Il Comune di nascita del compilatore che si registra per conto del Fondo Sanitario. Nel caso il compilatore sia nato in un paese estero va popolato con il nome (in italiano) del paese estero di nascita
Provincia di nascita	La Provincia di nascita del compilatore che si registra per conto del Fondo Sanitario
Stato di nascita	Lo Stato di nascita del compilatore che si registra per conto del Fondo Sanitario
Sesso	Il sesso del compilatore che si registra per conto del Fondo Sanitario
Codice fiscale	Il codice fiscale del compilatore che si registra per conto del Fondo Sanitario
Email utente	L'indirizzo Email del compilatore che si registra per conto del Fondo Sanitario. E' importante che l'indirizzo e-mail sia corretto in quanto la fase di registrazione prevede l'invio per mail della userid e password da utilizzare in futuro per l'accesso al sistema

nonché i seguenti dati identificativi del Fondo Sanitario:

Dato da rilevare	Descrizione
Denominazione del fondo	La denominazione del Fondo Sanitario
Codice fiscale del fondo	Il codice fiscale del Fondo Sanitario
Indirizzo della sede legale	L'indirizzo della sede legale del Fondo Sanitario
Telefono della sede legale	Il recapito telefonico della sede legale del Fondo Sanitario
Fax della sede legale	Il numero di fax della sede legale del Fondo Sanitario
Cognome del legale rappresentante	Il cognome del legale rappresentante del Fondo Sanitario
Nome del legale rappresentante	Il nome del legale rappresentante del Fondo Sanitario
Telefono del legale rappresentante	Il recapito telefonico del legale rappresentante del Fondo Sanitario
Fax del legale rappresentante	Il numero di fax del legale rappresentante del Fondo Sanitario
E-mail del legale rappresentante	L'indirizzo Email del legale rappresentante del Fondo Sanitario



Superata la fase di registrazione, i compilatori saranno abilitati per accedere alla successiva fase di iscrizione e gestione dell'Anagrafe.

Iscrizione e gestione delle informazioni dell'Anagrafe

Per l'iscrizione e la gestione delle informazioni dell'Anagrafe, i compilatori del Fondo, registrati nella fase precedente, dovranno inserire la seguente documentazione prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto:

- a) atto costitutivo;
- b) regolamento;
- c) nomenclatore delle prestazioni garantite;
- d) bilancio preventivo e consuntivo o documento equivalente;
- e) schema di modelli di adesione relativi al singolo iscritto ed eventualmente al nucleo familiare

Il Sistema Anagrafe Fondi Sanitari garantisce che i compilatori accedono alle sole informazioni di propria competenza.

A partire dal 2011, in relazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto, ai fini del rispetto della soglia delle risorse vincolate, gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in aggiunta alla documentazione sopra indicata, trasmettono certificazione, a firma del legale rappresentante, che indichi, per l'anno precedente, al netto delle spese generali:

- a) l'ammontare delle risorse impegnate che, nella modalità di prestazioni direttamente erogate o di rimborsi a fronte di spese sanitarie dei propri assistiti, si riferiscano a prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d) e delle risorse impegnate che, nella modalità di erogazione di somme anche forfetariamente stabilite, si riferiscano a prestazioni di cui all'art. 2, comma 2 lettera d), numeri 1) e 2), relative a soggetti il cui stato di non autosufficienza sia attestato da idonea certificazione medica;
- b) l'ammontare del totale delle risorse impegnate per la copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti;
- c) percentuale dell'importo di cui alla lettera a) sull'importo di cui alla lettera b).

I Fondi Sanitari già iscritti all'Anagrafe nell'anno precedente, rinnovano l'iscrizione con la conferma della documentazione invariata, con la trasmissione di quella modificata e con la compilazione delle nuove informazioni relative all'attività gestionale.

Fin dalla prima iscrizione, il Sistema Anagrafe Fondi Sanitari rilascia specifica attestazione a nome del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dell'avvenuta iscrizione o dell'avvenuto rinnovo. Tale attestazione consiste nel rilascio di una ricevuta telematica contenente il numero di protocollo assegnato alla pratica di iscrizione/rinnovo e la data di validazione dei dati immessi dal Fondo.

